



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA

N. 1 del 17-01-2024

SESSIONE Ordinaria SEDUTA Pubblica

OGGETTO:	APPROVAZIONE SCHEMA DI IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO 2019/2023.
-----------------	--

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **diciassette** del mese di **gennaio** in Rosolini, nell'aula consiliare della Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica convocato ai termini degli articoli 47 e 48 dell'Ordinamento Amm.vo EE.LL.,vigente nella Regione, a seguito di un invito scritto datato prot. n. del diramato dal Presidente e notificato nei modi di legge a tutti i consiglieri in carica.

Presiede l'adunanza il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** Dott. **SORTINO CORRADO** assistito dal Segretario Generale **DOTT. BENFATTO GIUSEPPE**, incaricato della redazione del verbale, accertata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti secondo le prescrizioni dell'art. 52 della L. R. 26/93 e successive modificazioni.

Assegnati n. 16 – In carica n. 16 – Fatto l'appello nominale dichiara aperta/continua la seduta che è pubblica; Presenti N. **13** come segue:

CAVALLO ROSARIO	P	GALAZZO BIAGIO	P
MODICA CARMELO	A	BASILE DANIELE	P
DI GRANDE MARTA	A	GAMBUZZA GIUSEPPE	P
GERRATANA PIERGIORGIO	A	CAVALLO CONCETTA	P
IEMMOLO MARIA CONCETTA	P	FRATANTONIO LUIGI	P
DI MARI GIUSEPPE	P	GENNUSO ORAZIO	P
GIURATO ENZO	P	DI STEFANO LUIGIA	P
SORTINO CORRADO	P	DI ROSOLINI CONCETTO	P

**Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 L. 142/90 recepite
con L.R. 48/91 dell'art. 12 della L. R. n. 30/2000**

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Rosolini, li 14-07-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MODICA VINCENZO

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Rosolini, li 14-07-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to MODICA VINCENZO



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO:	APPROVAZIONE SCHEMA DI IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO 2019/2023.
-----------------	--

Il sottoscritto Modica Vincenzo, nella qualità di Responsabile del Settore 3° “Servizi Finanziari”, nominato con determinazione Sindacale n. 1 R.G. 1 del 02/01/2023 propone l’adozione del provvedimento sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 23/10/2019, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Rosolini;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- l'Organo Straordinario di Liquidazione, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, si è insediato entro i cinque giorni seguenti alla notifica del decreto di nomina;
- con propria delibera n. 1 del 29 gennaio 2020, ha disposto l’avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, mediante l’approvazione di un avviso con il quale si invitava chiunque ne avesse titolo a presentare istanza per l’inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva;
- ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del d.lgs. n.267/2000, l'Organo straordinario di liquidazione "ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2018, corrispondente all'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato";
- con deliberazione n. 3 del 18 febbraio 2021, l’Organo Straordinario di Liquidazione ha proposto all’Ente l'adesione alla procedura di liquidazione semplificata;
- con di G.M del Commissario straordinario nr. 1 del 16 marzo 2021, esecutiva, l’Ente ha aderito alla proposta della modalità semplificata di liquidazione, come previsto dall'art. 258, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, formalizzando l'impegno a mettere a disposizione dell’O.S.L. tutte le risorse necessarie al soddisfacimento dei debiti e delle spese ai sensi dell’art. 258 del Tuel, tra cui la riscossione dei residui attivi e l'alienazione dei beni;
- con deliberazione n. 1 del 11/01/2022 sono stati determinati i criteri e le procedure in ordine alle modalità semplificate di liquidazione;

DATO ATTO CHE:

- l’art. 248 TUEL disciplina le conseguenze della dichiarazione di dissesto, specificando che, sino all’emanazione del Decreto di approvazione dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l’art. 251 TUEL prevede che nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il Consiglio dell’Ente è tenuto ad attivare le entrate proprie nella misura massima consentita dalla legge;
- l’art. 259 TUEL dispone che il Consiglio comunale dell’Ente presenta al Ministero dell’Interno,

entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell'Organo straordinario di liquidazione, un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

- l'art. 259, comma 2, TUEL prevede che l'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti, il successivo comma 3 dispone che per l'attivazione delle entrate proprie, l'Ente provvede con le modalità di cui all'art. 251, riorganizzando i servizi relativi all'acquisizione delle entrate ed attivando ogni altro cespite, il comma 6, ai fini della riduzione delle spese, impone all'Ente la rideterminazione della propria pianta organica;
- l'art. 264, comma 1, prevede che, a seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, l'Ente provvede alla deliberazione del bilancio per gli esercizi cui l'ipotesi si riferisce;

DATO ATTO:

- che ai fini dell'istruttoria dell'ipotesi del bilancio, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno F.L. 3/2008, come aggiornata dal Comitato Ministero dell'Interno-Finanza locale del 29 novembre 2016, l'Ente deve allegare, a corredo dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il Modello F contenente notizie e dati utili per la relativa valutazione, il quale costituisce una guida per l'Ente locale dissestato nella predisposizione della manovra di riequilibrio;
- che lo schema di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato comprende i seguenti atti:
 - o Schema di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023;
 - o DUP 2019/2021 e nota integrativa;
 - o DUP 2020/2022 e nota integrativa;
 - o DUP 2021/2023 e nota integrativa;
 - o MODELLO F.
- che ai fini del risanamento dell'Ente e del permanere nel tempo degli equilibri finanziari ed economici degli esercizi futuri, le misure già adottate e/o da adottarsi obbligatoriamente, con valore vincolante, dagli organi esecutivi e di gestione, sono l'aumento delle imposte e delle tasse; l'aumento della percentuale del tasso di copertura dei servizi pubblici e a domanda individuale, con l'aumento delle tariffe; la riduzione delle spese correnti e la riorganizzazione dei servizi ex art. 259 TUEL; la razionalizzazione delle partecipate e degli organismi partecipati; l'azione più incisiva nell'accertamento e nella riscossione di tributi e tasse;

VISTO CHE IL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267:

- all'art 151, comma 1, prevede che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale; le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche;
- all'art. 162, comma 1, prevede che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

ATTESO CHE il Comune di Rosolini, con la Deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 11/07/2023 ha approvato gli schemi del Documento Unico di Programmazione per gli esercizi 2019/2021 – 2020/2022 – 2021/2023;

ATTESO CHE in base agli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP e alle esigenze rappresentate dai Responsabili è stato elaborato lo schema di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli esercizi dal 2019 al 2023, completo degli allegati di cui alla normativa vigente;

RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo n. 118/2011, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è composto dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni di entrata e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi;

RICHIAMATO l'art. 11, comma 3, del Decreto legislativo n. 118/2011 sugli allegati al Bilancio di previsione degli Enti locali;

DATO ATTO che con la Delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 19/11/2019, ai sensi dell'art. 251 del TUEL, sono state attivate le entrate proprie - rideterminazione ed approvazione delle aliquote da applicare all'imposta municipale propria (IMU), al tributo per i servizi indivisibili (TASI), al canone occupazione spazi ed arre pubbliche (C.O.S.A.P.), alla tassa sulle Pubbliche Affissioni e all'Addizionale Comunale IRPEF.

DATO ATTO che con la Delibera della Giunta comunale n. 67 del 13/07/2022 è stata rideterminata la dotazione organica del Comune di Rosolini ai sensi dell'art. 259, comma 6, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ottenendo la relativa approvazione dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali, acclarata al protocollo dell'Ente con nota n. 20638 del 22/09/2022;

RILEVATO CHE lo schema di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023 è stato redatto ai sensi dell'art. 259 del D.Lgs. n. 267/2000 e più in generale in ossequio alla normativa vigente in materia di bilancio per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario;

DATO ATTO che la proposta di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato rispetta il pareggio finanziario complessivo di cui all'art. 162, comma 6, del TUEL;

DATO ATTO che il software di contabilità in uso al Comune di Rosolini, per proprie peculiarità tecniche, non consente di redigere sui modelli ufficiali della Ragioneria dello Stato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato in 5 anni e, pertanto, la stessa è stata redatta sulla base dei modelli relativi al bilancio di previsione di durata triennale, a cui sono stati affiancati (in particolare nel Modello F) alcuni file in excel per dimostrare l'equilibrio nella proiezione quinquennale;

VISTO il Modello F da compilare e firmare a cura del Responsabile del Servizio Finanziario, del Segretario Generale, del Collegio dei Revisori dei conti e del Sindaco, allegato alla presente, e che costituisce il rapporto informativo sulla base del quale il Ministero dell'Interno provvederà all'analisi dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

TENUTO CONTO che lo schema di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all'obbligo del pareggio di bilancio e dei vincoli afferenti il contenimento della spesa del personale;

VISTO lo schema di bilancio stabilmente riequilibrato per gli esercizi 2019/2023 del Comune di Rosolini approvato con Deliberazione di Giunta Comunale 81 del 14/07/2023;

VISTO il modello F allegato allo schema di bilancio stabilmente riequilibrato del Comune di Rosolini;

PRESO ATTO del parere espresso con verbale 37 del 22/09/2023 dall'Organo di Revisione sulla proposta di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023 e documenti allegati - prot. 001960/2023;

PRESO ATTO della nota pervenuta dal Ministero dell'Interno Direzione centrale per la finanza locale quale riscontro ad interpello ministeriale avanzato dall'Ente a seguito dei rilievi espressi dal collegio dei revisori con verbale 37 del 22/09/2023 – Comune di Rosolini (SR) – Riscontro interpello ministeriale su redazione ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato anni 2019-2023 - prot. 0024788/2023;

PRESO ATTO della proposta di emendamento tecnico al bilancio stabilmente riequilibrato del comune di Rosolini trasmessa dal Responsabile dei Servizi Finanziari all'Organo di Revisione - prot. 0033955/2023;

PRESO ATTO del parere espresso con verbale 53 del 23/12/2023 dall'Organo di Revisione sulla proposta di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023 e documenti allegati - prot. 0034379/2023;

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare ai sensi dell'art. 259 del TUEL lo schema di ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato per gli esercizi 2019/2023, corredato degli allegati dettagliati in narrativa del presente atto;
3. Di approvare lo schema di modello F, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale contenente le notizie e i dati utili all'istruttoria da parte del Ministero dell'Interno;
4. Di dare atto che è stato espresso parere con verbale 37 del 22/09/2023 dall'Organo di Revisione sulla proposta di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023 e documenti allegati;
5. Di dare atto della nota pervenuta dal Ministero dell'Interno Direzione centrale per la finanza locale quale riscontro ad interpello ministeriale avanzato dall'Ente;
6. Di dare atto della proposta di emendamento tecnico al bilancio stabilmente riequilibrato del comune di Rosolini trasmessa dal Responsabile dei Servizi Finanziari all'Organo di Revisione;
7. Di dare atto del parere espresso con verbale 53 del 23/12/2023 dall'Organo di Revisione sulla proposta di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023 e documenti allegati;
8. Di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto, stante l'urgenza di ottemperare agli obblighi di legge;
9. Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo pretorio online e presso l'Amministrazione trasparente.

Il Proponente

Vincenzo Modica

Il Sindaco

Giovanni Spadola

VERBALE DEL 17/01/2024

Il testo integrale delle dichiarazioni è riportato, in formato audio digitale, ai sensi degli artt. 45 e 46 del Regolamento delle Sedute Consiliari, e conservato nell'archivio dell'Ufficio di Segreteria che ne assicura la immodificabilità e la conservazione, nel rispetto delle norme contenute nel C.A.D.

Il Presidente del Consiglio Comunale apre la seduta alle ore 10:10 ed invita il Segretario Generale a fare l'appello.

Il Segretario Generale verifica la presenza del numero legale in quanto risultano:

Presenti n. 13 Consiglieri;

Assenti n. 3 Consiglieri (Di Grande, Gerratana e Modica C.).

Il Presidente del Consiglio Comunale dichiara aperta la seduta e passa alla nomina degli scrutatori, indicandoli nei Consiglieri Cavallo C., Cavallo R., Di Stefano.

Il Consigliere Cavallo R. chiede lumi sulla convocazione del Consiglio, in quanto i documenti sono stati inviati in ritardo.

Il Presidente del Consiglio Comunale fa presente che la convocazione è partita regolarmente, solo per alcuni la documentazione non è arrivata, per problemi tecnici.

Il Segretario Generale relaziona ricordando che la legge disciplina i termini di convocazione, non impone l'invio della proposta di delibera, in quanto la documentazione in linea di principio si consulta presso la Segreteria comunale. Ricorda la D.C.C. n. 56 del 15/05/1996 "Approvazione Regolamento sedute consiliari di Rosolini" art. 10 al comma 5 che prevede "ai capigruppo consiliari è inviata assieme all'avviso di convocazione, copia degli atti deliberativi completi in ogni loro parte e corredati dai previsti pareri obbligatori per legge". Successivamente, con lo Statuto approvato con D.C.C. n. 47 del 28/08/2019, l'art. 12 comma 9), si impone che la "documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 4 giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno 2 giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza". Si aggiunge che nemmeno l'articolo sui diritti dei consiglieri riconosce agli stessi il diritto di ricevere tutta la documentazione sulla PEC. Nel caso di conflitto tra Regolamenti e Statuto deve darsi applicazione allo Statuto, così come affermato anche dallo stesso articolo 91 dello Statuto comunale.

Il Consigliere Di Rosolini ricorda che è stata sempre buona prassi mettere a disposizione dei Consiglieri la documentazione relativa alle proposte di delibera, di fatto per un problema tecnico ciò non è stato possibile, si ritiene che a fronte di questo incidente tecnico il Presidente del

Consiglio avrebbe potuto sanare con una nuova convocazione. Dunque, i Consiglieri non sono stati in condizione di leggere la documentazione.

Il Presidente del Consiglio Comunale non condivide le affermazioni del Consigliere Di Rosolini e risponde al Consigliere Cavallo R., che la buona prassi di inviare i documenti ai Consiglieri è sempre stata applicata, in questo caso vi è stato un problema tecnico relativo all'invio tramite PEC del 12 gennaio, ma la documentazione è stata inviata per intero il 13 gennaio ed era a disposizione degli stessi consiglieri presso il Comune già al momento della convocazione.

Il Sindaco saluta tutti e ringrazia i revisori dei conti e la società di consulenza per essere intervenuti alla seduta, si rimarca l'importanza del punto e si chiede di essere costruttivi, si è appreso tramite la stampa locale che vi è stato un problema di invio dei documenti, ma i documenti erano a disposizione dei Consiglieri.

La consigliera Iemmo ricorda al Sindaco che quando lo stesso era consigliere tutti i documenti venivano inviati.

Il Consigliere Cavallo R. non accetta l'affermazione che la minoranza non è costruttiva.

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce il punto all'ordine del giorno e passa la parola al Ragioniere capo Vincenzo Modica.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, Vincenzo Modica ricorda che questo Bilancio parte dal 2019, ricorda che l'Amministrazione Incatasciato ha dichiarato il dissesto ed avviato un percorso che ha visto coinvolti diversi attori, da ultimo l'Amministrazione Spadola. Informa i consiglieri che si era riusciti a trovare l'equilibrio di bilancio in tre anni, ma dopo confronto con i revisori dei conti si è optato per riequilibrare in cinque anni. Precisa che il bilancio di previsione dovrà essere approvato dal Ministero dell'Interno, dopo l'eventuale approvazione ministeriale, si approveranno i relativi Bilanci, dà atto che i numeri in larga parte sono cristallizzati e procede alla lettura della proposta di delibera, saltando qualche passaggio per economia dei lavori del Consiglio.

Il Consigliere Di Rosolini pone alcune domande, a cui risponde il Ragioniere capo V. Modica, facendo riferimento ai tempi di approvazione del Bilancio stabilmente riequilibrato e alla richiesta di parere al Ministero dell'Interno.

Il Presidente del Consiglio Comunale ripercorre le tappe svolte fino alla odierna proposta di delibera.

Il consigliere Di Rosolini fa una precisazione in merito al parere dei Revisori.

Il Presidente del Consiglio Comunale si corregge e riprende il proprio excursus, dando lettura del parere dei Revisori dei Conti del 22/09/2023. Si procede alla lettura dell'atto di interpello al Ministero dell'Interno Prot. n. 19739 del 02/10/2023. Successivamente, il Presidente dà lettura

della nota di riscontro del Ministero dell'Interno del mese di dicembre 2023. Infine, il Presidente del Consiglio comunale dà lettura del parere del Collegio dei Revisori dei Conti del 27/12/2023.

Il Consigliere Di Rosolini propone di dare la parola al Collegio dei Revisori.

Il Presidente dei Revisori dei Conti, Dott. Immormino, richiama il ruolo dell'organo di revisione, richiama i pareri espressi, a cui si è già data lettura, in cui si dichiara la disponibilità a rivedere il proprio parere. Successivamente, illustra il parere ministeriale, temendo una interpretazione fuorviante da parte del Ministero, illustra l'operazione tecnico contabile relativa all'anticipazione di tesoreria e precisa che si augura che il Comune di Rosolini possa uscire presto dal dissesto. Infine, conferma il parere espresso dai revisori, che sono pronti ad accettare l'interpretazione ministeriale ove fosse diversa. Su richiesta del Consigliere Cavallo R., ribadisce il parere espresso in materia del FPV (fondo pluriennale vincolato), ritenendo questo aspetto non da sottovalutare, anche se l'importo è pari a circa duecento mila euro. Si prende atto della smentita del Ministero su questo punto, afferma che tutti possono sbagliare, ma si conferma quanto espresso nei pareri resi.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, Vincenzo Modica, spiega meglio la contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria, dà atto che permane un credito verso l'organismo straordinario di liquidazione, anche dopo la rettifica del fondo cassa dell'organismo straordinario di liquidazione, per come evidenziato dal parere del Ministero dell'Interno.

Il Presidente dei Revisori dei Conti, Dott. Immormino, vuole chiarire che non si sta guardando allo schema di bilancio con l'occhio del poliziotto, ma se il Bilancio non è in equilibrio, ancorchè emendato. Si ricorda che i consiglieri non sono vincolati al parere dei revisori dei conti, perché ognuno si assume le proprie responsabilità.

Il Consigliere Di Rosolini, prende atto che i Revisori hanno sempre dichiarato la disponibilità a rivedere il proprio giudizio, nonostante questa buona volontà vi è una presa di posizione per raggiungere l'obiettivo, nonostante il parere del Ministero ciascuno deve essere consapevole della responsabilità che si assume. Dunque, si dà atto della disponibilità dei Revisori, ma siamo di fronte ad atti concreti.

Il Presidente del Consiglio Comunale passa la parola alla società di supporto all'Ente.

Il Consigliere Cavallo R. chiede se soggetti terzi possono intervenire in Consiglio.

Il Segretario Generale risponde che la regola generale prevede che soggetti terzi non possono intervenire, salvo particolari eccezioni.

Il Dott. Alecci Francesco, della società che ha collaborato con il Comune per redigere l'ipotesi di Bilancio Stabilmente riequilibrato, dà atto che il Bilancio stabilmente riequilibrato per una serie di vicissitudini è giunto alla fine del quinquennio, quindi il Ministero chiederà certamente

i pre-consuntivi di questi cinque anni. Effettua ad una precisazione sul pareggio di Bilancio, per il bilancio stabilmente riequilibrato vi è una deroga, per cui in un singolo anno può anche non esservi pareggio, ma alla fine del quinquennio vi deve essere pareggio. Si dà atto che negli ultimi tre anni l'ente ha sensibilmente ridotto la spesa come è possibile dimostrare, nonostante il problema del 2023, in cui vi è stato il caro bollette. Sugli appunti fatti dall'Organo di Revisione si condivide che tutti possono sbagliare, come detto dal Dott. Immormino. Si dà atto che le domande dell'interpello sono state poste in modo preciso e le risposte del Ministero sono state altrettanto precise. Di certo vi è l'intenzione di rimettere *in bonis* il Comune. Si sta cercando di riprendere il normale *iter* amministrativo. Infine, evidenzia l'autorevolezza di chi sottoscrive il parere ministeriale.

Il Consigliere Cavallo R., condivide, da revisore, quanto scritto dai revisori, poi ognuno può interpretare le norme come ritiene, non si vuole colpevolizzare nessuno e non si vuole togliere nulla in merito alla collaborazione di tutti per il Bilancio, afferma che non è una cosa frequente che i Revisori si esprimano in termini negativi. Quindi si ritiene necessario un momento ulteriore di riflessione, si chiede che cosa succede se il Ministero boccia il Bilancio.

Il Sindaco, prima di approvare o bocciare il Bilancio, dà atto che i Revisori hanno preso tempo per esaminare il Bilancio e si ripercorrono i passaggi fatti dalla dichiarazione di dissesto fino all'attuale proposta di Bilancio stabilmente riequilibrato. Si ricorda che i cittadini hanno votato gli amministratori per prendersi le responsabilità, si ricorda che è stata aumentata la riscossione dei tributi, si ricordano le cose fatte da questa amministrazione e non fatte dalle precedenti Amministrazioni. Si ricorda che il pareggio di bilancio è stato raggiunto nonostante il caro bollette. Si apprezza quanto detto dai Revisori dei conti in merito al fatto che tutti possono sbagliare. Si chiede ai Consiglieri di votare il Bilancio stabilmente riequilibrato; infine si chiede di rispondere alle domande del consigliere Cavallo R. sull'ipotesi che il bilancio venga bocciato.

Il Presidente dei Revisori dei Conti Dott. Immormino, risponde che il Ministero fa la disamina dell'ipotesi e generalmente chiede chiarimenti all'Ente, non si ritiene che emetta una sentenza di condanna.

Il Segretario Generale risponde che il Ministero potrebbe chiedere una integrazione documentale, una richiesta di modifica o disporre una bocciatura. In caso di seconda bocciatura il Consiglio viene sciolto.

Il Consigliere Di Rosolini, per dichiarazione di voto, annuncia voto contrario.

Il Consigliere Cavallo R., per dichiarazione di voto, annuncia voto contrario.

Il Consigliere Fratantonio, ritiene che vi sono delle valutazioni oggettive e ritiene di assumersi la responsabilità dunque, come gruppo "Insieme per Rosolini", annuncia voto favorevole.

Esce il consigliere Galazzo, presenti n. 12.

La Consigliera Cavallo C., ringrazia i Revisori e annuncia, come capogruppo di “Giovani Rosolinesi”, voto favorevole.

Il Presidente del Consiglio Comunale mette ai voti l'emendamento tecnico con il seguente esito:

FAVOREVOLI N. 9 (Sortino, Di Mari, Cavallo C., Giurato, Basile, Gambuzza, Fratantonio, Gennuso, Di Stefano).

CONTRARI N. 3 (Cavallo R., Di Rosolini, Iemmolo).

Il Consigliere Di Rosolini annuncia voto contrario perché certamente saranno necessari ulteriori chiarimenti al Ministero dell'Interno.

Il Presidente del Consiglio Comunale mette ai voti la proposta emendata dell'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato, che ha il seguente esito:

FAVOREVOLI N. 9 (Sortino, Di Mari, Cavallo C., Giurato, Basile, Gambuzza, Fratantonio, Gennuso, Di Stefano).

CONTRARI N. 3 (Cavallo R., Di Rosolini, Iemmolo).

Il Presidente del Consiglio Comunale, mette ai voti l'immediata esecutività che ha il seguente esito:

FAVOREVOLI N. 9 (Sortino, Di Mari, Cavallo C., Giurato, Basile, Gambuzza, Fratantonio, Gennuso, Di Stefano).

CONTRARI N. 3 (Cavallo R., Di Rosolini, Iemmolo).

Il Presidente del Consiglio Comunale, ringrazia tutti i presenti e chiude la seduta alle ore 12:39.

COMUNE DI ROSOLINI
Libero Consorzio Di Siracusa
Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n. 37 del 22/09/2023

Al Sig. Sindaco
Al Presidente del Consiglio
Al Responsabile del Settore Finanziario
All'Ufficio Protocollo
protocollo@pec.comune.rosolini.sr.it
Ufficio Segreteria
segreteria@pec.comune.rosolini.sr.it

Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di:

IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO 2019/2023
E DOCUMENTI ALLEGATI.


L'anno 2023, il giorno 22 del mese di settembre alle ore 09:15 e seguenti, si è riunito il Collegio dei Revisori dell'Ente, giusta nomina di cui alla Deliberazione Consiliare n. 15 del 26 maggio 2022, immediatamente esecutiva.

Sono presenti:

- il Revisore Fabrizio Immormino – qualifica Presidente;
- il Revisore Eleonora Napolitano – qualifica Componente;
- il Revisore Salvatore Maira – qualifica Componente.

Premesso che:

- il Collegio riceveva a mezzo pec in data 14 luglio 2023, al fine di esprimere il proprio parere all'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 2019-2023, i seguenti documenti:
 - copia della deliberazione Giunta comunale non firmata, seduta del 11-07-2023 N. 75 avente ad oggetto: APPROVAZIONE DUP DOCUMENTO



UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ESERCIZI 2019/2021
2020/2022 2021/2023;

- copia della deliberazione Giunta comunale non firmata, seduta del 14-07-2023 N. 81 avente ad oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO 2019/2023;
 - Proposta di delibera di Consiglio comunale del 14.07.2023 n.33 a firma solo del Responsabile dei Servizi Finanziari anche nella qualità di proponente, avente ad oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO 2019/2023;
 - Modello F;
 - Link portale dell'Ente, dove sono pubblicati gli allegati approvati con deliberazione della G.M. n.75 di cui sopra e segnatamente modello F, DUP e nota integrativa.
-
- La pec del 14.07.2023, risultava mancante dei documenti propedeutici, obbligatori ed indispensabili per l'approvazione dell'ipotesi di Bilancio di cui sopra, il cui elenco è stato indicato nel verbale n.35 del 04.08.2023 di questo Collegio;
 - Con verbale n. 35 del 04.08.2023 questo Collegio rappresentava l'impossibilità di esprimere il proprio parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO 2019/2023 E DOCUMENTI ALLEGATI e rinviava il rilascio del suddetto parere al ricevimento di tutta la documentazione mancante.


Preso atto che con pec del Responsabile dei Servizi finanziari pervenuta in data 06.09.2023, venivano consegnati quasi tutti i documenti richiesti con il verbale n.35/2023.

Preso altresì atto che con la medesima pec, il Responsabile del Settore finanziario rappresentava che:

“avuto riguardo al bilancio di previsione 2023_2025 si evidenzia che lo stesso è ancora in fase di lavorazione in quanto necessita variazioni di bilancio al fine di ripristinare gli equilibri di parte corrente”.

Ritenuto che

- nella predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato, le cui risultanze sono anche riportate nel modello F, occorre fare attenzione su due aspetti che mettono in seria crisi la predisposizione della stessa ipotesi di bilancio. Il primo attiene all'anticipazione di tesoreria non estinta al 31.12.2018 (nel caso dell'Ente pari a 4.736.977,83) che rappresenta l'unico residuo passivo che deve essere ripianato dall'Ente stesso; quanto al secondo, attiene al riporto o meno del fondo pluriennale vincolato di entrata.
- Riguardo al primo aspetto (anticipazioni di tesoreria), si evidenzia che la manovra di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017 n. 205), con l'articolo 1, comma 878, ha modificato l'articolo 255, comma 10, escludendo dalla competenza dell'organo straordinario di liquidazione (Osl) la gestione delle anticipazioni di tesoreria previste dall'articolo 222 del TUEL. Con questa modifica, tutti gli enti che hanno deliberato il dissesto dopo l'entrata in vigore della legge, dovranno trovare risorse proprie per finanziare l'anticipazione nel bilancio stabilmente riequilibrato. Dal punto di vista operativo, il residuo passivo (che va imputato alla missione 60 programma 01 titolo 5 macro-



aggregato 01 codice piano dei conti finanziario U.5.01.01.01.001) sarà un residuo da riportare nel bilancio stabilmente riequilibrato **e in spesa andrà stanziato pari importo come recupero di disavanzo con le ordinarie regole previste dal Tuel.** L'ipotesi sottoposta all'analisi del Collegio non sembra contemplare tale stanziamento.


- Riguardo al secondo punto (fondo pluriennale vincolato) si evidenziano due aspetti: il primo aspetto riguarda la qualificazione fondo pluriennale vincolato che, come prevede il paragrafo 5.4 dell'allegato 4.2 al Dl 118/2011, viene costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Il secondo aspetto è relativo all'articolo 242, comma 4 del Tuel, che prevede che l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Fatta questa premessa è evidente che l'entrata che ha alimentato il fondo è confluita nella competenza dell'Osl (o comunque nei residui attivi) mentre l'impegno di spesa, essendo esigibile nell'esercizio successivo in quanto non esigibile nello stesso anno è di competenza dell'ente. Dal punto di vista operativo la voce di entrata del fondo pluriennale vincolato andrà comunque inserita, **ma andrà annotato in spesa un pari importo a titolo di disavanzo.** Anche per tale aspetto l'ipotesi sottoposta al Collegio nonché la rappresentazione sul raggiungimento degli equilibri non sembra contemplare tale situazione.

Considerato che

Al fine di poter pervenire ad un parere favorevole in ordine all'ipotesi sottoposta ad esame il Collegio ha la necessità di ricevere, oltre ai chiarimenti in ordine alle

problematiche suddette, la seguente ulteriore documentazione necessaria ed indispensabile e segnatamente:

1. le attestazioni da parte di ogni Responsabile di PO e/o di Settore in ordine all'insussistenza di debiti fuori bilancio per il periodo dal 2019 alla data odierna;
2. in riferimento all'anno 2023 è indispensabile verificare gli impegni assunti sino alla data odierna ed acquisire, altresì, l'attestazione da parte di ogni responsabile di Posizione Organizzativa che non saranno assunti impegni al di fuori di quelli obbligatori per spese indifferibili e/o imposte dalla legge fino al 31 dicembre dell'anno 2023; a tal proposito si chiede di acquisire l'elenco degli impegni già assunti per ogni settore;
3. il fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2021 riporta un valore che è notevolmente differente rispetto a quello indicato per l'anno 2020 e per il successivo 2022; appare necessario verificare la motivazione di tale scostamento in considerazione del fatto che tutte le entrate che vengono considerate nella determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità appaiono sempre crescenti in tutto il quinquennio considerato e non si ravvisano riduzioni tali da giustificare il decremento dell'FCDE del 2021; si richiede inoltre di acquisire le modalità di calcolo dettagliate (a livello di PEG e per tutte le annualità dell'ipotesi); inoltre per quanto riguarda l'accantonamento effettivamente appostato per l'anno 2023, lo stesso risulta inferiore all'importo minimo obbligatorio per legge di circa 68.000,00 euro. Pertanto si chiedono chiarimenti;
4. appare singolare la mancata indicazione di spese non ricorrenti in tutto il quinquennio dell'ipotesi. Sebbene le prime quattro annualità sono ormai dati a consuntivo e per i quali si ritiene che l'Ente abbia correttamente dato evidenza



delle poste (in entrata e in uscita) non ricorrenti si invita a verificare l'esistenza e quindi l'equilibrio di tali poste sia in entrata che in uscita per l'anno 2023;

5. in riferimento alle entrate da fitti attivi occorre acquisire tutti i singoli contratti attivi esistenti presso l'Ente che interessano il periodo dell'ipotesi, la cui sommatoria deve necessariamente essere coincidente con i dati riportati in bilancio oltre che con l'importo indicato nel modello F;
6. nella determinazione dell'addizionale Irpef occorre verificare il dato riportato, poiché l'aliquota, sempre costante nel tempo e pari allo 0,80%, determina incassi notevolmente differenti tra le annualità dell'ipotesi; si chiede pertanto di acquisire il dettaglio delle riscossioni per tutti i cinque anni;
7. nella rappresentazione sul raggiungimento degli equilibri, riportata a pag. 23 del modello F, nonché nel parere del Responsabile del settore finanziario del 6.09.2023, sembrerebbe esserci un errore dovuto, probabilmente ad un mero refuso; in particolare si invita a verificare l'importo delle previsioni (sia in entrata che in uscita) delle entrate per conto di terzi e partite di giro considerato che il dato indicato risulta differente tra i diversi prospetti;
8. in relazione alle entrate accertate per ruoli e/o per decreti occorre acquisire le determine dei ruoli per tutti i cinque anni, nonché la documentazione afferente alle entrate disposte per legge;
9. tra i documenti allegati nella pec del 06.09.2023 vi era la Deliberazione della Giunta comunale datata 14.07.2023 n.81 con la quale veniva approvato lo schema di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023; mentre nella pec successiva datata 06.09.2023 il Responsabile del servizio finanziario affermava che *"il bilancio è ancora in fase di lavorazione"*, superando così l'approvazione della Delibera n. 81 suddetta;

10. in riferimento alle deliberazioni di GM nn: 93/2022 e 94/2022 rispettivamente relative alla determinazione dei proventi per violazione al Codice della strada per gli anni 2020 e 2021, le stesse riportano un calcolo di accantonamento al FCDE errato. A tal proposito si chiede di verificare se l'accantonamento per tale voce al FCDE indicato nell'ipotesi sia corretto, fornendo opportuna documentazione.

Tutto ciò premesso, preso atto, ritenuto e considerato

il Collegio, nell'esprimere *parere non favorevole* all'attuale Ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato relativo agli anni 2019/2023, si rende comunque disponibile nell'immediato a riconsiderare il proprio parere al ricevimento di tutta la documentazione richiesta nel presente verbale nonché all'esito dei chiarimenti richiesti.

Nelle more di quanto su dettagliato si invitano tutti i Responsabili dei servizi a impegnare somme strettamente necessarie ed indifferibili per legge e comunque nei limiti delle entrate accertate al fine di non pregiudicare il mantenimento degli equilibri fino alla fine dell'ultimo anno dell'ipotesi considerata.

I sottoscritti danno atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni apposte.


Il Collegio chiude i lavori alle ore 13:25.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Fabrizio Immormino (Presidente)

Dott.ssa Eleonora Napolitano (Componente)

Dott. Salvatore Maira (Componente)





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

Ufficio I – Consulenza e studi finanza locale

Consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati

Al Comune di ROSOLINI (SR)

(Riferimento nota n. 19739 del 02/10/2023)

protocollo@pec.comune.rosolini.sr.it

e, p.c.:

Alla Prefettura - Ufficio Territoriale

del Governo di SIRACUSA

protocollo.prefsr@pec.interno.it

All'Organo Straordinario di Liquidazione del
Comune di ROSOLINI (SR)

All'Organo di Revisione economico-finanziaria

del Comune di ROSOLINI (SR)

OGGETTO: Comune di Rosolini (SR) – Riscontro interpello ministeriale su redazione ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato anni 2019-2023.

Si fa seguito alla nota sopradistinta, acquisita al nostro protocollo con il n. 0135529 del 17 ottobre 2023, a firma del Sindaco e del Segretario Comunale, in cui si chiede il parere di quest'ufficio in merito alla correttezza del proprio operato o delle eventuali modalità operative da seguire, a seguito del parere negativo dell'organo di revisione sullo schema di ipotesi di bilancio in oggetto, sui seguenti due punti:

1. La gestione finanziaria 2018 ha chiuso l'esercizio con un debito nei confronti della tesoreria relativo all'anticipazione di cassa. Tale somma è stata regolarmente impegnata nell'esercizio 2018 alla missione 60 programma 01 titolo 5 maroaggregato 01 codice piano dei conti integrato U 5.01.01.01.001 e riportata a residuo nell'esercizio 2019.

In data 16 gennaio 2019, l'istituto bancario tesoriere ha provveduto a regolarizzare l'anticipazione non resuita e codesto comune ha emesso regolare mandato di pagamento, in pari data, imputandolo all'impegno riportato a residuo nell'anno 2019; quindi, in data antecedente alla data di dichiarazione di dissesto finanziario.

A seguito della dichiarazione di dissesto la somma pagata nell'anno 2019 a titolo di anticipazione di tesoreria non restituita nell'anno 2018 è stata conteggiata nella determinazione del fondo di cassa della gestione dell'organo straordinario della liquidazione e se ne è fatto carico il comune, come disposto dall'art. 1, comma 878, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 che ha modificato l'art. 255, comma 10, del TUOEL.

Alla luce della suddetta normativa e dell'art. 3 comma 17 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, codesto ente sostiene che l'operazione di regolarizzazione della chiusura dell'anticipazione di tesoreria 2018 nell'esercizio 2019 è stata applicata in termini di cassa e non come disavanzo di competenza (stanziamenti) da ripianare nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato inteso che le modifiche intervenute con la legge n. 205/2017 riguardano: *"la copertura e la continuità del servizio di tesoreria e la gestione e acquisizione dei mezzi finanziari per il risanamento"*.

Pertanto, codesto ente chiede a questo ufficio se il proprio intendimento ed operato sia stato corretto o quali fossero le modalità operative da porre in essere, atteso che l'ipotesi di bilancio 2019/2023 è ormai un mero riporto di consuntivi.

2. Con delibera della Giunta Comunale n. 54 del 12/04/2019, codesto ente ha approvato la revisione dei residui attivi e passivi del rendiconto di gestione dell'esercizio 2018, reimputando alcuni residui passivi in quanto non esigibili nell'anno 2018 ma le cui relative entrate destinate venivano incassate nel 2018.

Tale operazione contabile ha determinato una variazione nell'esercizio 2019 che ha generato Fondo Pluriennale Vincolato in entrata di pari importo agli impegni reimputati provenienti dalla gestione 2018, come posta compensativa per evitare che l'obbligazione sorta nell'anno 2018 ed esigibile nell'anno 2019 potesse gravare su quest'ultimo esercizio finanziario rispettando quanto previsto normativamente sul Fondo Pluriennale Vincolato, nell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011.

Per quanto riguarda l'ipotesi di bilancio, nell'anno 2019 è stato stanziato Fondo Pluriennale Vincolato in entrata pari agli impegni reimputati dal 2018 ed in uscita stanziati capitoli di pari importo.

Secondo il parere dell'organo di revisione andrebbe stanziato nell'ipotesi un ulteriore somma a titolo di disavanzo pari al Fondo Pluriennale Vincolato in entrata:

"l'entrata che ha alimentato il fondo è confluita nella competenza dell'OSL, o comunque nei residui attivi, mentre l'impegno di spesa, essendo esigibile nell'esercizio successivo in quanto non esigibile nello stesso anno è di competenza dell'ente. Dal punto di vista operativo la voce di entrata del Fondo Pluriennale Vincolato andrà comunque inserita, ma andrà annotato in spesa un pari importo a titolo di disavanzo".

Codesto ente ritiene di avere agito in modo corretto e coerente con quanto previsto nell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e secondo l'indirizzo fornito dalla Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 21 del 31.12.2020, pronunciandosi su una questione di massima posta dalla Sezione Regionale di controllo per il Molise; e, quindi, di dissentire da quanto richiesto dall'Organo di Revisione.

Pertanto, chiede il parere di questo Ministero in merito alla correttezza del proprio operato o quali siano le modalità operative corrette da seguire.

Nella nota di riferimento, codesto ente, inoltre, rappresenta quanto segue:

- l'ultimo rendiconto approvato è quello relativo all'esercizio 2018, con delibera consiliare n. 49 del 12/09/2019, da cui è emerso un disavanzo di amministrazione tale da non poter essere ripianato;
- in data 14 luglio 2023 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 81 ha approvato uno schema di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023, ai sensi dell'art. 259-

ter del TUEL; su cui l'organo di revisione esprimeva, in data 22 settembre 2023, parere negativo, in merito: a) anticipazione di liquidità 2018 regolarizzata nell'anno 2019 e b) fondo pluriennale vincolato generato nel 2018.

Al riguardo, in via preliminare, si fa presente quanto segue.

Il Comune di Rosolini (SR), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 23 ottobre 2019 ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUEL).

Con D.P.R. del 30 dicembre 2019 è stata nominato l'organo straordinario della liquidazione, ai sensi dell'articolo 252 del TUEL, insediatosi regolarmente in data 29 gennaio 2020.

Decorsi i termini per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale dell'ipotesi di bilancio, ai sensi dell'articolo 259 del TUEL (tre mesi dalla data di emanazione del D.P.R. nomina OSL: 30/03/2020), questo ufficio con nota n. **0023211 del 14 febbraio 2020** ha provveduto alla **segnalazione per inosservanza del termine**, di cui al comma 1 dell'articolo 262 del TUEL, all'Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana per il seguito di competenza.

In merito, **al primo punto**, si rileva quanto segue.

Per i fini che qui interessano, occorre preliminarmente soffermarsi sulla **natura delle anticipazioni di tesoreria**: esse, disciplinate dall'art. 222 del TUEL, sono concesse dal tesoriere, su richiesta dell'ente, corredata da apposita deliberazione della Giunta, entro il limite massimo di tre dodicesimi (elevato a cinque dodicesimi fino al 31.12.2017 dal D.L. 28/01/2014 n.4, convertito con mod. nella L. 28/03/2014 n. 50) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferente ai primi tre titoli delle entrate. Le condizioni per l'applicazione dei relativi interessi sono disciplinate nelle convenzioni del servizio di tesoreria.

Va chiarito che esse non costituiscono operazioni finalizzate al finanziamento di una specifica spesa, ma sono utilizzate dall'ente per superare una momentanea carenza di liquidità e pagare spese per le quali sia già prevista idonea copertura di bilancio. **Trattasi, così come definite dal SIOPE (Sistema informativo delle Operazioni degli enti pubblici), di operazioni di finanziamento con l'istituto tesoriere per dotarsi di una provvista di fondi; e, pertanto, non costituiscono indebitamento ai fini dell'art. 119 della Costituzione, come espressamente previsto dall'art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003. Il mancato rimborso, entro l'esercizio finanziario, dell'anticipazione effettivamente utilizzata comporta la costituzione di residuo passivo per l'importo non rimborsato.**

Ciò premesso, si ricorda che l'Organo straordinario di liquidazione, ai sensi dell'art.252, comma 4, del TUEL ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Le eccezioni a tale competenza generale sono contemplate dall'articolo 255, comma 10, del TUEL; la lettura di tale norma va coordinata con le previsioni del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni nella Legge n. 96/2017, per effetto delle quali, negli enti dissestati, l'amministrazione

dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione; continua, invece, ad essere attribuita all'ente l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi a mutui già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla delegazione di pagamento di cui all'art. 206.

Va, al riguardo, segnalato che il **comma 878, dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato il disposto dell'art. 255, comma 10, del TUOEL, aggiungendo all'elencazione in esso contenuta, tra le competenze sottratte alla gestione dell'organo straordinario di liquidazione, l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria. Pertanto, per effetto della novella normativa, i ratei delle anticipazioni di tesoreria non corrisposti non ricadono più nella gestione dell'Organo straordinario di amministrazione, bensì in quella dell'ente.** Va ulteriormente precisato, sotto il profilo temporale, che tale nuova disciplina normativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2018, con la conseguenza che, ove la dichiarazione di dissesto sia stata deliberata successivamente a tale data, come nel caso del Comune di Rosolini, che ha dichiarato il dissesto finanziario con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 23/10/2019, troverà applicazione la novella normativa, per effetto della quale, non rientrando i debiti in argomento in alcuna delle fattispecie debitorie di cui al citato art. 255, comma 10 (testo ante riforma), i ratei delle anticipazioni di tesoreria non corrisposti rientrano nell'ordinaria competenza del comune.

Pertanto, si ritiene che codesto ente abbia operato correttamente, da un punto di vista contabile, emettendo mandato di pagamento a seguito della regolarizzazione, da parte del tesoriere, dell'anticipazione non restituita al 31/12/2018, imputandola a residuo passivo dell'anno 2019 e; quindi, ponendola a carico del comune; in quanto non rientrante nella competenza della gestione della liquidazione, ma di codesto ente, ai sensi del citato art. 255, comma 10, del TUOEL, come modificato dal comma 878, dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Tuttavia, si rileva che codesto ente non ha correttamente determinato il fondo di cassa della gestione della liquidazione, in quanto come dallo stesso rappresentato nella nota di riferimento, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario, la somma pagata nell'esercizio 2019 a titolo di anticipazione di liquidità non restituita al 31/12/2018 al tesoriere è stata **"conteggiata nella determinazione del fondo di cassa di gestione dell'organo straordinario di liquidazione"**, a titolo di residui passivi pagati dall'ente in data antecedente alla data di dichiarazione di dissesto finanziario. Il paragrafo n.7: "Acquisizione del fondo di cassa iniziale" della circolare del Ministero dell'interno 20 settembre 1993, n. 21/93, infatti, stabilisce che il fondo di cassa della liquidazione è determinato nel seguente modo:

- 1) Fondo di cassa dell'ente disponibile presso il tesoriere comunale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale il comune ha adottato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, quale risulta dal conto consuntivo o dal verbale di chiusura approvato dall'ente; quindi, nel caso di specie, al 31/12/2018.

In relazione al fatto che l'insediamento dell'organo della liquidazione può avvenire in un tempo successivo al 31 dicembre dell'anno precedente all'ipotesi di bilancio, si può verificare una situazione in cui l'ente abbia effettuato riscossioni e pagamenti in conto residui degli esercizi precedenti all'ipotesi di bilancio, alterando così il fondo di cassa della liquidazione.

- 2) Le riscossioni effettuate a titolo di residui attivi di competenza dell'OSL (al 31/12/2018) dal 1° gennaio dell'anno dell'ipotesi di bilancio alla data dell'insediamento dell'OSL, ossia dal 1° gennaio 2019 al 29 gennaio 2020;
- 3) I pagamenti effettuati a titolo di residui passivi di competenza dell'OSL (al 31/12/2018) dal 1° gennaio dell'anno dell'ipotesi di bilancio alla data di dichiarazione di dissesto finanziario, ovvero dal 1° gennaio 2019 al 23 ottobre 2019.

In merito, al secondo punto, si rileva quanto segue.

Secondo il **principio della competenza finanziaria**, di cui al punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Considerato che, nel rispetto del principio della competenza finanziaria, i correlati impegni relativi alle spese di investimento sono imputati all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili, l'inerenza tra l'entrata accertata a titolo di indebitamento e la relativa spesa finanziata è realizzata attraverso appositi accantonamenti al fondo pluriennale vincolato; come previsto al principio di cui al punto 5.4.: **"Il fondo pluriennale vincolato"**, che stabilisce al punto:

1. Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da **risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata**.
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.
2. Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Nel caso di entrate del titolo quinto destinate al finanziamento di spese imputate al titolo terzo, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria è istituito il fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie.

Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) **in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;**
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate

derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si ritiene che codesto ente abbia operato correttamente inserendo nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato nell'anno 2019 nelle previsioni di entrata il fondo pluriennale vincolato per un importo pari agli impegni reimputati dal 2018 e prevedendo in uscita capitoli di corrispondente importo.

Mentre, quanto asserito dall'organo di revisione: "l'entrata che ha alimentato il fondo è confluita nella competenza dell'OSL, o comunque dei residui attivi, mentre l'impegno di spesa, essendo esigibile nell'esercizio successivo in quanto non esigibile nello stesso anno è di competenza dell'ente. Dal punto di vista operativo la voce di entrata del fondo pluriennale andrà comunque inserita, ma andrà annotato in spesa un pari importo a titolo di disavanzo", e, quindi, di stanziare nell'ipotesi un ulteriore somma a titolo di disavanzo pari al fondo pluriennale vincolato, **comporterebbe una duplicazione nella parte spesa dell'ipotesi di bilancio della somma in argomento in quanto sono stati già previsti in uscita capitoli di corrispondente importo.**

Si sottolinea, infine, che se le somme in argomento si riferiscono a fondi a gestione vincolata, nel caso di specie trova applicazione l'art. 36, comma 2, del D.L. n. 50/2017, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 con cui è stato previsto che: "1. In deroga a quanto previsto dall'art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione.

2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria della liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori."

Considerato, quindi, che, l'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria della liquidazione, codesto ente, al momento dell'esigibilità della relativa obbligazione, potrà pagare il debito previa autorizzazione da parte dell'organo straordinario della liquidazione; sulla base di un ormai consolidato orientamento di molti organi straordinari della liquidazione di autorizzare il comune a pagare direttamente il residuo passivo di natura vincolata, onde evitare l'inutile passaggio della relativa somma già incassata dall'ente.

IL DIRIGENTE

(Valentino)

COMUNE DI ROSOLINI
Libero Consorzio Di Siracusa
Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n. 53 del 23/12/2023

Al Sig. Sindaco
Al Presidente del Consiglio
Al Responsabile del Settore Finanziario
All'Ufficio Protocollo
protocollo@pec.comune.rosolini.sr.it
Ufficio Segreteria
segreteria@pec.comune.rosolini.sr.it

Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di "IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO 2019/2023 E DOCUMENTI ALLEGATI".

L'anno 2023, nei giorni 22 e 23 dicembre, in modalità web, si è riunito il Collegio dei Revisori dell'Ente, giusta nomina di cui alla Deliberazione Consiliare n. 15 del 26 maggio 2022, immediatamente esecutiva.

Sono presenti:

- il Revisore Fabrizio Immormino – qualifica Presidente;
- il Revisore Eleonora Napolitano – qualifica Componente;
- il Revisore Salvatore Maira – qualifica Componente.

Premesso che:

- il Collegio con verbale n. 37/2023 del 22 settembre 2023, *che in questa sede si intende integralmente richiamato nei contenuti*, aveva espresso *parere non favorevole* all'Ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato relativo agli anni 2019/2023" sottoposta, per una serie di errori e di criticità emerse nel corso dell'analisi; si era reso, comunque, disponibile a riconsiderare il proprio parere al ricevimento di tutta la documentazione richiesta nonché all'esito dei chiarimenti richiesti;
- l'Ente, a seguito del parere non favorevole del Collegio, inviava richiesta di parere alla Direzione Centrale per la Finanza Locale Ufficio I presso il Ministero degli Interni, al fine di ottenere un'indicazione generale in ordine alla contabilizzazione delle poste contestate dal Collegio, ossia in relazione alla mancata copertura nell'ipotesi di bilancio stabilmente

riequilibrato del debito di € 4.736.977,83 relativo all'anticipazione di tesoreria al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi, nonché alla mancata copertura nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al fondo pluriennale vincolato di parte corrente di € 200.213,61 e di parte capitale di € 35.691,38 proveniente dal rendiconto dell'anno precedente l'ipotesi;

- con nota prot. n. 183672 del 04/12/2023, la Direzione Centrale per la Finanza Locale Ufficio I presso il Ministero degli Interni, forniva riscontro alla richiesta di chiarimento avanzata dall'Ente;
- con nota prot. n. 0033955 del 19/12/2023, trasmessa al Collegio a mezzo pec in pari data, il Comune di Rosolini predisponendo emendamento tecnico al fine di rettificare la determina n. 565 del 07/12/2020 relativa alla determinazione del fondo di cassa al 31/12/2018, per effetto delle operazioni di cassa a valere sulla gestione dei residui nel periodo 01/01/2019 – 29/01/2020 e riconoscimento delle somme da trasferire all'OSL per i residui incassati;
- all'interno del medesimo emendamento l'Ente, ritenendo di aver bene operato in ordine alla contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria e del FPV, al fine di acquisire il nuovo parere sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il periodo 2019/2023 nonché il prescritto parere sull'emendamento tecnico, trasmetteva, altresì, la documentazione richiesta ad integrazione del parere espresso con verbale 37 del 22/09/2023.

Tutto ciò premesso

Il collegio prende atto della documentazione acquisita con pec del 19/12/2023 e rappresenta quanto segue.

L'interpretazione fornita dall'Ente in relazione alla nota ministeriale appare in contrasto con la disciplina sul trattamento delle "poste" sopra richiamate da risanare. Ed invero, lo stesso Ministero, in relazione al primo punto, ossia in relazione alla mancata copertura nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato del debito di € 4.736.977,83 relativo all'anticipazione di tesoreria al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi, conferma quanto sostenuto dal Collegio, ossia che l'anticipazione di tesoreria è sottratta alla gestione dell'OSL e rimane a carico dell'Ente che è tenuto a ripianarla nell'ipotesi. L'affermazione riportata nel parere ministeriale, ossia che "l'ente abbia operato correttamente" attiene alla semplice contabilizzazione con relativa regolarizzazione nel primo esercizio dell'ipotesi, ma non sana la mancata copertura

dell'anticipazione; tanto è vero che alla data della presente (ultimo anno dell'ipotesi) l'Ente si trova ancora con una **significativa anticipazione di tesoreria non sanata!!!!**

In relazioe poi alla seconda criticità, corre l'obbligo di dissentire dal parere Ministeriale.

A tal proposito, a riprova del corretto operato del Collegio, si suggerisce di prendere visione dell'articolo pubblicato in data 22/12/2023 (**cfr. allegato**) sulla rivista "Enti Locali & Edilizia – Norme e tributi plus" a cura del professore ordinario di Economia aziendale dell'Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara, nonché Presidente del Comitato scientifico ANCREL.

L'articolo mette in evidenza come ".... *Il parere sul bilancio stabilmente riequilibrato messo a disposizione dall'ANCREL ha consentito all'organo di revisione di chiarire la corretta contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria e del FPV (Fondo Pluriennale Vincolato) all'interno del bilancio stabilmente riequilibrato. La diversità di impostazione rispetto a quanto ritenuto dal responsabile finanziario dell'ente locale ha fatto sì che nel quesito richiamato erroneamente venisse messa in dubbio anche la validità del documento ANCREL.*

Nella sua risposta l'ufficio di consulenza del ministero ha ribadito che l'anticipazione di tesoreria ex-articolo 222 del Tuel, risultante al 31.12 dell'esercizio precedente (anno X) a quello del primo anno (X+1) del bilancio stabilmente riequilibrato, è contabilizzata attraverso un residuo passivo che però non rientra nella gestione dell'OSL. Ne consegue che l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato deve contenere il capitolo di spesa (missione 60, Programma 01, Titolo 5, Macroaggregato 01, codice piano dei conti aggregato U 05.01.01.01.001) su cui impegnare il rinnovo dell'anticipazione di tesoreria. In questo modo si chiude il residuo passivo iniziale e si accende un nuovo debito di pari importo a carico del bilancio stabilmente riequilibrato e non un disavanzo di amministrazione da ripianare come ipotizzato nel quesito del comune siciliano.

Per quanto concerne il FPV occorre premettere che, a seguito dell'ammissione alla procedura del dissesto finanziario, la gestione contabile dell'ente locale subisce una netta cesura tra le posizioni dell'esercizio (X+1) della prima ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e quello (X) immediatamente precedente. Infatti, l'OSL, essendo competente sulla gestione della procedura di dissesto finanziario, prende in carico il fondo cassa e i residui attivi e passivi al 31.12.X e li sottrae, con l'eccezione dei residui attivi vincolati e dei residui passivi relativi a indebitamento, alla riapertura dei conti dell'esercizio X+1 di competenza dell'ente locale senza determinare alcun disavanzo di amministrazione in sede di bilancio di previsione. Ne consegue che la doppia ipotesi di contabilizzazione del FPV nel bilancio stabilmente riequilibrato (con o senza disavanzo di amministrazione), considerata come possibile nel quesito su richiamato e su cui l'Ufficio di consulenza non ha fornito un chiarimento netto, per chi scrive invece non può che essere registrata in un solo modo. Però, prima di descrivere la contabilizzazione del FPV nella prima ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato si ritiene opportuno richiamare cosa rappresenta un fondo in contabilità.

Il fondo è un valore che individua una grandezza statica in un dato momento della vita aziendale. Attraverso il fondo si traghettano valori finanziari e patrimoniali da un esercizio X al successivo X+1 facendone conseguire che un fondo finale deve sempre coincidere con il relativo fondo iniziale dell'esercizio successivo. Diversa è invece la gestione contabile in contabilità finanziaria e in contabilità economico-patrimoniale.

In contabilità finanziaria potenziata sono presenti due fondi che collegano il conto di bilancio dell'esercizio X al bilancio di previsione del periodo X+1/X+3: il risultato di amministrazione e il

FPV. La rettifica di questi fondi a seguito dell'avvio della procedura straordinaria di liquidazione, in contabilità finanziaria opera attraverso il riaccertamento dei residui attivi e passivi interessati, in contabilità economico-patrimoniale tramite l'istituto della sopravvenienza attiva e passiva.

Pertanto, se nella determinazione della massa attiva per la gestione del dissesto finanziario da parte dell'OSL vengono acquisiti i residui attivi privi di vincolo di destinazione e/o le relative entrate riscosse presenti nel fondo di cassa, nella prima ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (X+1/X+3) il finanziamento degli impegni oggetto di reimputazione dagli esercizi precedenti non può essere trovata nel FPV. Infatti, questo risulta inferiore a quello necessario per dare copertura a tutti gli impegni reimputati determinando la necessità di ricorrere a entrate di competenza del nuovo esercizio. Dunque, non va iscritto nel bilancio stabilmente riequilibrato il FPV di importo pari a quello dell'esercizio precedente, come proposto dal comune istante, procedendo poi a rettificarne il valore attraverso l'iscrizione di un disavanzo di amministrazione per la quota di FPV assunta nella massa attiva di competenza dell'Osl.

Tutto ciò premesso e richiamato

il Collegio non può che confermare il proprio **PARERE NON FAVOREVOLE** in ordine all'attuale Ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato relativo agli anni 2019/2023, ancorchè emendato, per il mancato raggiungimento dell'equilibrio generale tra le previsioni di entrata e di uscita.

I sottoscritti danno atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni apposte.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Fabrizio Immormino (Presidente) (*)

Dott.ssa Eleonora Napolitano (componente) (*)

Dott. Salvatore Maira (Componente) (*)

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Oggetto:	PROPOSTA DI EMENDAMENTO TECNICO AL BILANCIO STABILEMENTE RIEQUILIBRATO DEL COMUNE DI ROSOLINI 2019/2023.
-----------------	---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA



Il Responsabile del servizio interessato
MODICA VINCENZO

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE



Il Responsabile dei servizi finanziari
MODICA VINCENZO



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

Al Presidente del Consiglio comunale
Al Segretario Generale del Comune di Rosolini
Al Collegio dei revisori dei conti del Comune di Rosolini
Al Capi gruppo consiliari
Al Presidente della Commissione comunale bilancio

Epc

Al Sindaco

OGGETTO: PROPOSTA DI EMENDAMENTO TECNICO AL BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO DEL COMUNE DI ROSOLINI 2019/2023.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 23/10/2019, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Rosolini;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- l'Organo Straordinario di Liquidazione, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, si è insediato entro i cinque giorni seguenti alla notifica del decreto di nomina;
- con propria delibera n. 1 del 29 gennaio 2020, ha disposto l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, mediante l'approvazione di un avviso con il quale si invitava chiunque ne avesse titolo a presentare istanza per l'inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva;
- ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del d.lgs. n.267/2000, l'Organo straordinario di liquidazione "ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2018, corrispondente all'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato";
- con deliberazione n. 3 del 18 febbraio 2021, l'Organo Straordinario di Liquidazione ha proposto all'Ente l'adesione alla procedura di liquidazione semplificata;
- con di G.M del Commissario straordinario nr. 1 del 16 marzo 2021, esecutiva, l'Ente ha aderito alla proposta della modalità semplificata di liquidazione, come previsto dall'art. 258, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, formalizzando l'impegno a mettere a disposizione dell'O.S.L. tutte le risorse necessarie al soddisfacimento dei debiti e delle spese ai sensi dell'art. 258 del Tuel, tra cui la riscossione dei residui attivi e l'alienazione dei beni;
- con deliberazione n. 1 del 11/01/2022 sono stati determinati i criteri e le procedure in ordine alle modalità semplificate di liquidazione;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 248 TUEL disciplina le conseguenze della dichiarazione di dissesto, specificando che, sino all'emanazione del Decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 251 TUEL prevede che nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il Consiglio dell'Ente è tenuto ad attivare le entrate proprie nella misura massima consentita dalla legge;
- l'art. 259 TUEL dispone che il Consiglio comunale dell'Ente presenta al Ministero dell'Interno,

entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell'Organo straordinario di liquidazione, un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

- l'art. 259, comma 2, TUEL prevede che l'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti, il successivo comma 3 dispone che per l'attivazione delle entrate proprie, l'Ente provvede con le modalità di cui all'art. 251, riorganizzando i servizi relativi all'acquisizione delle entrate ed attivando ogni altro cespite, il comma 6, ai fini della riduzione delle spese, impone all'Ente la rideterminazione della propria pianta organica;
- l'art. 264, comma 1, prevede che, a seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, l'Ente provvede alla deliberazione del bilancio per gli esercizi cui l'ipotesi si riferisce;

DATO ATTO:

- che ai fini dell'istruttoria dell'ipotesi del bilancio, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno F.L. 3/2008, come aggiornata dal Comitato Ministero dell'Interno-Finanza locale del 29 novembre 2016, l'Ente deve allegare, a corredo dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il Modello F contenente notizie e dati utili per la relativa valutazione, il quale costituisce una guida per l'Ente locale dissestato nella predisposizione della manovra di riequilibrio;
- che lo schema di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato comprende i seguenti atti:
 - o Schema di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023;
 - o DUP 2019/2021 e nota integrativa;
 - o DUP 2020/2022 e nota integrativa;
 - o DUP 2021/2023 e nota integrativa;
 - o MODELLO F.
- che ai fini del risanamento dell'Ente e del permanere nel tempo degli equilibri finanziari ed economici degli esercizi futuri, le misure già adottate e/o da adottarsi obbligatoriamente, con valore vincolante, dagli organi esecutivi e di gestione, sono l'aumento delle imposte e delle tasse; l'aumento della percentuale del tasso di copertura dei servizi pubblici e a domanda individuale, con l'aumento delle tariffe; la riduzione delle spese correnti e la riorganizzazione dei servizi ex art. 259 TUEL; la razionalizzazione delle partecipate e degli organismi partecipati; l'azione più incisiva nell'accertamento e nella riscossione di tributi e tasse;

VISTO CHE IL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267:

- all'art 151, comma 1, prevede che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale; le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche;
- all'art. 162, comma 1, prevede che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

ATTESO CHE il Comune di Rosolini, con la Deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 11/07/2023 ha approvato gli schemi del Documento Unico di Programmazione per gli esercizi 2019/2021 – 2020/2022 – 2021/2023;

ATTESO CHE in base agli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP e alle esigenze rappresentate dai Responsabili è stato elaborato lo schema di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli esercizi dal 2019 al 2023, completo degli allegati di cui alla normativa vigente;

RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo n. 118/2011, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è composto dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni di entrata e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi;

RILEVATO CHE lo schema di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023 è stato redatto ai sensi dell'art. 259 del D.Lgs. n. 267/2000 e più in generale in ossequio alla normativa vigente in materia di bilancio per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario;

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 81 del 14 luglio 2023 approvava lo schema di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023;

DATO ATTO che la proposta di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato rispetta il pareggio finanziario complessivo di cui all'art. 162, comma 6, del TUEL;

DATO ATTO che con verbale del Collegio dei revisori dei conti n. 37 del 22/09/2023 veniva espresso parere negativo in ordine all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per errata contabilizzazione della anticipazione di tesoreria relativa al 2018 e per la contabilizzazione del fondo pluriennale vincolato;

ATTESO che rispetto ai rilievi mossi dal collegio di revisione dei conti con il verbale n. 37/2023 il Comune di Rosolini avanzava richiesta di parere al Direzione centrale per la finanza locale – Ufficio I consulenza e studi finanza locale al fine di ottenere una indicazione generale sulla contabilizzazione delle poste contestate dal Collegio dei revisori dei conti del Comune di Rosolini;

ATTESO che la Direzione centrale per la finanza locale – Ufficio I consulenza e studi finanza locale riscontrava – consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati riscontrava con nota prot. n. 183672 del 04/12/2023, dalla quale si ricava la corretta contabilizzazione tanto della anticipazione di tesoreria quanto del fondo pluriennale vincolato (vedasi nota che si allega al presente emendamento che a pagina 4, terzo capoverso, e pagine 6, secondo capoverso, recita: “si ritiene che codesto ente abbia operato correttamente”);

ATTESO che la stessa nota della Direzione centrale per la finanza locale – Ufficio I consulenza e studi finanza locale – consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati evidenziava una incongruenza nella determinazione del fondo cassa della liquidazione (vedasi nota ministeriale allegata che a pagina 4, quarto capoverso, recita “codesto ente non ha correttamente determinato...” da trasferire all'organismo straordinario di liquidazione insediato in seguito alla dichiarazione di dissesto in quanto la somma pagata nell'esercizio 2019 a titolo di anticipazione di liquidità non restituita al 31/12/2018 a tesoriere è stata conteggiata nella determinazione del fondo di cassa di gestione dell'organo straordinario di liquidazione a titolo di residui passivi pagati dall'ente in data antecedente alla data di dichiarazione di dissesto finanziario;

RICHIAMATA la determina n. 831 del 19/12/2023 con cui si rettifica la determina n. 565 del 07/12/2020 avente ad oggetto: “Determinazione del fondo di cassa al 31 dicembre 2018 rettificato sulla base delle operazioni di cassa a valere sulla gestione dei residui nel periodo 01/01/2019 -

29/01/2020 (data di insediamento dell'organismo straordinario di liquidazione) e riconoscimento delle somme da trasferire all' Organismo Straordinario di Liquidazione per i residui attivi incassati. Art. 255 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 6, secondo comma, del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 e Circolare Ministero dell' Interno 20 settembre 1993, n. 21" dando applicazione al principio per cui l'anticipazione di tesoreria non rientra nella competenza della gestione dell'organismo straordinario di liquidazione, piuttosto rientra nella competenza del Comune di Rosolini ai sensi dell'art. 255, comma 10, del TUEL, come modificato dal comma 878 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205;

RITENUTO non necessario procedere ad iscrivere la relativa posta nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato del Comune di Rosolini e nel relativo Modello F mediante emendamento tecnico;

SI PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare l'Allegato 1 di cui alla determina RG. 831 del 19/12/2023 con cui si indica il nuovo importo del fondo cassa di competenza dell'Organismo straordinario di liquidazione che integra lo schema di modello F, per costituirne parte integrante e sostanziale contenente le notizie e i dati utili all'istruttoria da parte del Ministero dell'Interno;
3. Di trasmettere il presente atto, corredato degli allegati, al Collegio dei Revisori dei conti per il rilascio del relativo parere sul presente emendamento tecnico;

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario



Vincenzo Modica

VERBALE N° 11 DEL 15-01-2024

Oggi 15 Gennaio 2024 presso il palazzo comunale di via Roma n. 2, si è riunita la commissione di Bilancio e Finanza alle ore 9.40 con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione schema di ipotesi di Bilancio Stabilmene Riequilibrato 2019/2023
- 2) Voci ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri Di Stefano, Frattantonio e Gierato. ~~Interviene~~ ^{Interviene} il responsabile Rodica Vincenzo che relazione esponendo le circostanze dei fatti e degli adempimenti che hanno portato alla formulazione dell'ipotesi di bilancio Stabilmene Riequilibrato 2019/2023 in particolare in data 22-09-2023 l'Organo di Revisione formulava parere non favorevole all'ipotesi di Bilancio e invitava il comune a dettagliare ulteriormente ed a inviare altri documenti per riformulare un nuovo parere. Nel frattempo il Comune chiedeva un parere direttamente al Ministero dell'Interno con nota del 17-10-2023 (prot. n. 0135529). Il Ministero in data 4-12-2023 rispondeva con note favorevole circa l'operato del comune. A seguito di tale interpello l'ufficio finanziario ha fatto un emendamento fornito al Bilancio Stabilmene Riequilibrato il 19-12-2023. Infine il 24-12-2023 il nuovo parere dei revisori che non solo non viene rivisto, infatti è sempre non favorevole, ma addirittura smonta il parere espresso dal Ministero che è stato favorevole all'Ente.

Alle luci della relazione del responsabile finanziario e dopo ampio dibattito tra i presenti, la commissione

si esprime favorevolmente all'ipotesi di Bilancio
Stabilmente riequilibrato 2019/2023.
Non essendo presenti altri punti, la commissione chiude
i lavori alle ore 10.50.

IL PRESIDENTE
M. P. K. et al.

I CONSIGLIERI
D. Stefano degn
Giusep Emma